

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| (PA) SANTANGELI | Presidente                                                          |
| (PA) MIRONE     | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (PA) MODICA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (PA) DE LUCA    | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA     | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore AURELIO MIRONE

Nella seduta del 28/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Nel luglio 2008 il ricorrente stipula un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione. In relazione a tale contratto riferisce che sono state applicate spese per € 8.144,25 corrispondenti ad un TEG del 37,70%, pari a circa il doppio del tasso usura (18,50%) previsto per legge.

Dopo aver infruttuosamente esperito il reclamo, il ricorrente adisce l'ABF chiedendo che il Collegio condanni l'intermediario alla restituzione di € 4.806,79, pari alla metà delle spese e degli interessi applicati.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario precisa che al contratto di finanziamento di cui trattasi sono state applicate spese per € 3.256,39 (di cui € 1.546,41 per commissioni finanziarie, € 28,80 per diritti ente, € 1.666,56 per costi assicurativi ed € 14,62 per imposta di bollo), oltre € 4.806,79 per interessi. Eccepisce nel merito che il TEG applicato al mutuo in oggetto era inferiore al tasso soglia usura, sia al momento di sottoscrizione del contratto, sia successivamente per tutta la durata del contratto.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede al Collegio di respingere la richiesta del ricorrente in quanto infondata.

## DIRITTO

Preliminarmente occorre richiamare le disposizioni che costituiscono il quadro normativo di riferimento in materia di tassi usurari nei contratti bancari.

La legge n. 108 del 07/03/1996, "Disposizioni in materia di usura" all'art. 2 prevede: *"1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.*

*2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.*

*3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.*

*4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà" (testo in vigore fino al 30/06/2011).*

Successivamente alla modifica apportata dall'art. 8 D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in legge 106/2011, dal 01/07/2011 il comma 4 così recita: *"Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".*

Sul punto è intervenuto il D.L. n. 394 del 29/12/2000 contenente l'interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, il cui art. 1, comma 1 dispone che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".*

A norma dell'art 3. Comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2007, *"le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".*

Sul tema è inoltre, intervenuta la Banca d'Italia che nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del luglio 2013" ha precisato: *"La rilevazione svolta*

*dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti: per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d'Italia ha dato indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso; per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita. [...] La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d'Italia, attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d'Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell'evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell'innovazione finanziaria. Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni. Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d'Italia".*

Si richiama inoltre la decisione n. 381/2015 del Collegio di Milano che nell'occasione ha stabilito che *"I contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio rientrano nella categoria dei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, per i quali la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene compiuta al momento della stipula del contratto"*.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

In ordine alle contestazioni del ricorrente, secondo cui il costo complessivo del finanziamento supererebbe il tasso soglia previsto dalla legge sull'usura, avendo pagato interessi e spese per € 8.144,25 su un capitale netto ricevuto di € 21.615,75 e conseguente TEG al 37,70%, si rileva che non è stato esplicitato in alcun modo il criterio di calcolo utilizzato per pervenire a tale conclusione.

A contrario, l'intermediario appare, in sede di controdeduzioni, ha dimostrato che il TEG applicato al finanziamento non ha mai superato il tasso soglia usura durante tutta la durata del contratto, che risulta in realtà pari a circa il 6,4% (inferiore alla soglia vigente del 15.39%).

Peraltro, la soglia non risulta superata, neanche volendo inserire nel calcolo del TEG i costi assicurativi (che l'intermediario al momento della stipula del contratto non aveva incluso nel TEG, in applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 al tempo vigenti).

Ne consegue la validità delle pattuizioni contrattuali e l'infondatezza delle richieste di rimborso, che vanno pertanto rigettate.

**P.Q.M.**

**Il collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FABIO SANTANGELI